



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 416 del 22/10/2024

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'APERTURA ORARIA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO "MINIMARKET" UBICATI IN ALCUNE VIE E ZONA DELLA CITTÀ

IL SINDACO

Premesso che:

- il consumo, in genere, di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di violenza e risse e che l'abbandono dei recipienti in vetro o metallo sul suolo, a seguito della consumazione del relativo contenuto, costituisce un potenziale pericolo potendo essere utilizzati come strumenti di offesa fisica in caso di risse o colluttazioni;
- i fenomeni sopra descritti sono particolarmente diffusi nelle zone del centro cittadino, intendendosi per tali: piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza dei Mille, piazza XX Settembre, via Giovannetti (lato via Del Fante), via della Pina d'Oro, via della Posta, via dei Cavalieri, Scali delle Cantine, via Gazzarrini, via Mentana (compreso il tratto che arriva fino all'intersezione con Via Sproni); via del Pettine, via Pellegrini, via Terrazzini, via dell'Oriolino, via S. Andrea, via Tonci, via del Seminario e via delle Galere, viale degli Avvalorati, via della Madonna nel tratto compreso tra viale Avvalorati e l'intersezione con via Grande, via Buontalenti nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e l'intersezione con via del Fante, via Sproni nel tratto compreso tra via Mentana e l'intersezione di via Poccianti, via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Galilei;
- dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, risulta che sono state presentate plurime segnalazioni ed esposti relativi a situazioni di disturbo, provocato da persone in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche;
- nonostante gli sforzi profusi da tutte le autorità competenti, la problematica non può dirsi al momento compiutamente risolta.

Atteso che:

- la tematica di cui sopra è stata discussa ed affrontata in sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con particolare riferimento alla riunione del 23.09.2024, a seguito della quale, con nota acquisita al Prot. 135922 del 02.10.2024, il Prefetto di Livorno ha richiesto alla Amministrazione Comunale - alla luce ed in forza delle evidenze emerse in detto consesso e della attenzione ivi emersa in ordine anche *alla questione dei c.d. minimarket, aperti fino a tarda ora e spesso, nelle ore tarde, meta di soggetti dediti all'abuso di sostanze alcoliche e che, proprio per tale effetto, sono potenzialmente inclini a creare turbative all'ordine* - di valutare l'adozione di un provvedimento limitativo dell'orario di apertura dei suddetti esercizi, finalizzato sia alla prevenzione di reati predatori e di turbative all'ordine pubblico, sia al contrasto al degrado urbano;

- come emerge dal Verbale della citata riunione del Comitato, la criticità sottesa alla misura proposta è stata rilevata con particolare evidenza <nelle zone del centro di Livorno maggiormente interessate da fenomeni di microcriminalità o comunque di degrado in senso lato>, con particolare riguardo a <Piazza della Repubblica e le aree limitrofe, rappresentate da Piazza Garibaldi e, all'opposto, Piazza Guerrazzi>.

Ritenuto che:

- sussistano i presupposti che autorizzano a provvedere, per il contrasto dei suddetti fenomeni, mediante Ordinanza *extra ordinem* contingibile e urgente, anche per dare seguito alle richieste della Prefettura e del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; con ciò richiamandosi a riguardo l'art. 50, comma 5, del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii. a mente del quale <Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche>;
- può considerarsi congrua la vigenza della chiusura degli esercizi di vicinato cosiddetti "Minimarket" alle ore 20.00 di tutti i giorni della settimana per una durata massima di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, rinviandosi a conclusione di tale periodo di vigenza la sua efficacia e deterrenza anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel Regolamento comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il perimetro all'interno del quale rendere operativo il divieto è rappresentato dalle seguenti Vie ed aree cittadine siccome maggiormente caratterizzate dalle criticità sottese alle misure di cui alla corrente Ordinanza; ed esattamente piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza dei Mille, piazza XX Settembre, via Giovannetti (lato via Del Fante), via della Pina d'Oro, via della Posta, via dei Cavalieri, Scali delle Cantine, via Gazzarrini, via Mentana (compreso il tratto che arriva fino all'intersezione con Via Sproni); via del Pettine, via Pellegrini, via Terrazzini, via dell'Oriolino, via S. Andrea, via Tonci, via del Seminario e via delle Galere, viale degli Avvalorati, via della Madonna nel tratto compreso tra viale Avvalorati e l'intersezione con via Grande, via Buontalenti nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e l'intersezione con via del Fante, via Sproni nel tratto compreso tra via Mentana e l'intersezione di via Poccianti, via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Galilei.

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio.

Ritenuto altresì di richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana, oltretché delle altre norme in materia;

ORDINA

per le sopra esposte esigenze ed all'urgente necessità di porre in essere interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, coerentemente alle evidenze al Verbale della riunione del 23.09.2024 del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica meglio emarginato in narrativa, la chiusura degli esercizi di vicinato cosiddetti "Minimarket" alle ore 20.00 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata di 90 (novanta) giorni consecutivi e ininterrotti; rinviando

alla scadenza del citato termine la verifica ed il monitoraggio degli effetti della misura oggetto del corrente Atto, anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel Regolamento comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

L'obbligo di chiusura è riferito esclusivamente alla seguente zona cittadina ricompresa nel correlato perimetro: piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza dei Mille, piazza XX Settembre, via Giovannetti (lato via Del Fante), via della Pina d'Oro, via della Posta, via dei Cavalieri, Scali delle Cantine, via Gazzarrini, via Mentana (compreso il tratto che arriva fino all'intersezione con Via Sproni); via del Pettine, via Pellegrini, via Terrazzini, via dell'Oriolino, via S. Andrea, via Tonci, via del Seminario e via delle Galere, viale degli Avvalorati, via della Madonna nel tratto compreso tra viale Avvalorati e l'intersezione con via Grande, via Buontalenti nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e l'intersezione con via del Fante, via Sproni nel tratto compreso tra via Mentana e l'intersezione di via Poccianti, via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Galilei.

AVVERTE

per l'effetto che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente ordinanza puo' essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art 100 del TULPS.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e abbia validità dalla data della sua pubblicazione per una durata di 90 (novanta) giorni, tutti i giorni; rinviando alla scadenza del citato termine la verifica ed il monitoraggio degli effetti della misura oggetto del corrente Atto, anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel Regolamento comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che la presente Ordinanza sia preventivamente comunicata al Prefetto di Livorno e sia trasmessa, per quanto di eventuale competenza ed opportuna conoscenza, al Questore di Livorno, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno e al Comandante della Polizia Municipale di Livorno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Toscana ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13 commi 6-bis e 6-bis1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

Visto del Segretario Generale: D'AVINO MICHELE

Livorno li, 22/10/2024

IL Sindaco

LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.